

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 21 agosto 2012.

Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 87, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE
E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 dell'11 maggio 2012, S.O. n. 1 ed in particolare il suo articolo 11, comma 87, il quale prevede - tra l'altro - che i finanziamenti agevolati, di cui alla legge regionale n. 6/09, art. 16 e s.m.i. concessi dalla CRIAS in favore delle imprese agricole per la formazione delle scorte sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere e che al termine del periodo di sospensione le stesse imprese possono beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento per un periodo non superiore ad un anno;

Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2009, ed in particolare il suo articolo 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i D.D.G. n. 1893 del 14 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 52 del 13 novembre 2000, n. 726 del 28 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 15 aprile 2011, n. 2449 del 18 luglio 2012, in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenenti le disposizioni applicative dell'aiuto previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, valevoli, rispettivamente, per gli anni 2010, 2011, 2012;

Considerato che le agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 87, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 possono essere concessi secondo le modalità previste dai regolamenti in de minimis - regolamento CE n. 1535/2007 e regolamento CE n. 1998/2006;

Considerato che è necessario disciplinare le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 87 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le disposizioni applicative delle agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 9

maggio 2012, n. 26, contenute nell'allegato A - nella formulazione allegata al presente decreto - erogati secondo le modalità previste dai regolamenti in de minimis - regolamento CE n. 1535/2007 e regolamento CE n. 1998/2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché, nei siti internet della Cassa regionale per il credito alle imprese agricole, all'indirizzo www.crias.it e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Palermo, 21 agosto 2012.

AIELLO

Allegato A

Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 87, della legge 9 maggio 2012, n. 26

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 dell'11 maggio 2012, S.O. n. 1 è stata pubblicata la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26; in particolare il suo articolo 11, comma 87, ha stabilito - tra l'altro - che i finanziamenti agevolati, di cui alla legge regionale n. 6/09, art. 16 e s.m.i. concessi dalla CRIAS in favore delle imprese agricole per la formazione delle scorte sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere e che al termine del periodo di sospensione le stesse imprese possono beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento per un periodo non superiore ad un anno, trattandosi di finanziamenti a breve termine.

L'obiettivo dell'intervento è di aiutare le imprese agricole in difficoltà nel rispettare le scadenze di rimborso dei finanziamenti concessi dalla CRIAS, in prospettiva dell'auspicata ripresa economica.

2. Aiuti in "de minimis"

Le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 87 della legge regionale n. 26/2012, ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ("regolamento de minimis"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 e del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, sezione A dal codice A 01.11.10 fino al codice A 01.50.00 compreso (Elenco 1).

Il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, rientranti nell'Elenco n. 2, allegato alle presenti direttive.

Ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti. L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l'equivalente sovvenzione lordo (ESL), il cui importo verrà comunicato all'impresa beneficiaria all'atto della concessione dell'aiuto.

La sospensione delle rate a scadere dei finanziamenti concessi dalla CRIAS e l'allungamento del piano di ammortamento non sono concedibili ad imprese «in difficoltà», come definite ai sensi del comma 7, art. 1, del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione

del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. 214 del 9 agosto 2008.

Per quanto riguarda l'agriturismo, si chiarisce che tale attività, in base alle definizioni recate dall'art. 2135 del c.c. rientra pienamente tra le attività agricole ed è assoggettata al regime de minimis di cui al regolamento CE n. 1998/2006.

3. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile titolari di imprese agricole, iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa) e con sede nel territorio della Regione siciliana, ai quali è stato deliberato (con data di delibera antecedente all'11 maggio 2012) dalla CRIAS la concessione di un finanziamento agevolato per la formazione di scorte.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- che hanno dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159/2011 o nei cui confronti sussistano cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

4. Limiti e condizioni dell'intervento

Sono ammesse alla sospensione le rate dei finanziamenti scadute e non pagate alla data di presentazione della richiesta di ammissibilità (punti 5.1 e 5.2), nonché le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2012.

Al termine del periodo di sospensione (12 mesi dalla scadenza originaria), i soggetti ammessi possono beneficiare - così come previsto dalla norma - dell'allungamento dell'ammortamento del debito residuo, incluso le rate sospese, che sarà pari alla durata originaria di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo il termine del periodo di sospensione.

L'allungamento del periodo di ammortamento deve essere assistito dalle stesse garanzie che assistono il finanziamento originario, e, pertanto, la validità del titolo di garanzia deve essere estesa fino alla scadenza della sospensione o dell'eventuale allungamento dell'ammortamento.

Il tasso applicato alla agevolazioni sarà quello originariamente applicato al finanziamento oggetto della sospensione e dell'allungamento del periodo d'ammortamento e gli interessi - ivi compresi gli interessi di mora maturati sulle rate scadute - dovranno essere versati dall'impresa, pena la revoca della concessione dell'agevolazione, su richiesta della CRIAS prima della sospensione delle rate.

L'impresa corrisponderà alla CRIAS una commissione a copertura delle spese istruttorie pari ad € 10,00.

5. Procedure

5.1 Termini di presentazione delle richieste di ammissibilità

Le richieste di ammissibilità vanno presentate alla CRIAS entro e non oltre il 21 settembre 2012.

5.2 Presentazione delle richieste di ammissibilità

La richiesta per l'ammissione all'agevolazione deve essere presentata dal titolare dell'impresa agricola e redatta su apposita modulistica, pubblicata sui siti web della CRIAS e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal legale rappresentante della società con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'inammissibilità della stessa.

La richiesta va inoltrata alla CRIAS, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

CRIAS - Aiuti all'Agricoltura - Corso Italia, 104 - 95129 Catania.

5.3 Documentazione a corredo della domanda

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Certificato in corso di validità di iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- Copia di un valido documento di riconoscimento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società, attestante le agevolazioni ottenute a titolo di "de minimis". La dichiarazione dovrà specificarne la

data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo.

- Modulo RID - autorizzazione di addebito in c/c;
- Ricevuta del versamento della commissione, così come previsto al punto 4, da effettuare sul c/c postale 12763959 intestato alla CRIAS Catania o mediante bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN IT 501030192620000002175051.

5.4 Procedura per l'istruttoria delle richieste

L'istruttoria delle richieste è demandata al gestore concessionario (CRIAS) individuato al comma 5, art. 16 della legge regionale n. 6/2009.

Saranno considerate irricevibili le domande redatte su modello non conforme, pervenute dopo il termine previsto per la presentazione.

L'attività istruttoria, sulle domande ricevibili, verificherà la corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, nonché accetterà il rispetto dei requisiti e delle limitazioni previsti dalla normativa comunitaria degli aiuti "de minimis".

Verificata la sussistenza dei requisiti la CRIAS delibererà entro 30 giorni la concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 26/2012.

Dell'avvenuta delibera di concessione del finanziamento sarà data tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria e, per conoscenza, all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

La concessione dell'agevolazione è subordinata all'acquisizione dell'eventuale proroga della durata della garanzia concessa ed al pagamento da parte dell'impresa degli interessi così come disposto al punto 4.

(2012.35.2540)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2012.

Impegno di somma per la copertura del costo dei benefici economici riconosciuti agli affetti da patologia talassemica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1993, n. 4;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 26;

Visto il decreto dell'Assessore per la salute 14 novembre 1991, n. 50, recanti il regolamento che disciplina le modalità per la concessione dell'indennità ai soggetti talassemici, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Vista la legge regionale del 9 maggio 2012 n. 27 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e il successivo D.A. n. 856 dell'11 maggio 2012 con il quale l'Assessore regionale per l'economia dispone la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

Visto il D.D.G. n. 1615 del 14 settembre 2011 dell'Assessorato regionale dell'economia, che stabilisce l'indennità prevista dall'art. 7, comma 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e ridetermina, a decorrere dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2012 l'indennità vitalizia in € 463,42, tenuto conto del dato ISTAT sul tasso d'inflazione registrato nell'anno precedente, pari a 2,7% a favore dei cittadini affetti da gravi forme di talassemia;

Considerati gli elenchi nominativi degli aventi diritto all'indennità vitalizia inviati dalle ASP competenti per provincia, assunti agli atti del servizio 5 dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute;